ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 16

Diritto all'esercizio dell'incarico, trattamento economico

Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura. Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge. Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	I — Medici incaricati
Sezione	3 — Doveri - diritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-16-diritto-all-esercizio-dell-incarico-trattamento-economico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it